



Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, per brevità, TU), come modificato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere alienate oppure sottoposte ad un processo di razionalizzazione.

Sempre a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni possono detenere solamente quote del capitale di società recanti ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Principio generale della funzionalizzazione, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

In merito a questo aspetto, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in diverse occasioni (da ultima la sezione Piemonte, con la deliberazione n. 5/2016), hanno chiarito che:

“Il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali.” (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 5/2016)

“Circa i presupposti necessari al mantenimento delle partecipazioni, la Sezione, nella deliberazione n. 124/2011/PAR (confermata da successive pronunce), ha precisato che se l’attività riguarda la produzione di beni e servizi “non inerenti” (ossia non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali) la partecipazione è interdetta, con conseguente obbligo di alienazione a terzi secondo procedure di evidenza pubblica. Laddove, invece, si tratti di società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 (eccezioni normativamente previste), la partecipazione è consentita ex lege, purché nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente. Pertanto, la più volte citata valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. “società strumentali” (che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni; si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle Deliberazioni della Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR).” (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lombardia, deliberazione n. 424/2015)

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "*deve essere analiticamente motivato*". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "*L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

1. delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

2. delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
3. nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
4. nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 1 aprile 2015 con deliberazione n. 14.

Il Piano 2015 è stato successivamente trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione del Veneto.

II – Le partecipazioni detenute dal Comune di Canda

PREMESSA

Si specifica innanzitutto che la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016 deve riguardare *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto”* – cioè al 23 settembre 2016 –.

L'art. 2 del citato decreto definisce la nozione di “partecipazione”, in particolare, il comma 1, lett. f), stabilisce che con tale termine la normativa in questione si riferisce alla *“titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*. Pertanto, la ricognizione ha per oggetto solamente le partecipazioni di natura societaria. Siffatta conclusione è supportata anche dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, il quale nel definire l'ambito di applicazione del decreto legislativo stabilisce che *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

Si richiamano poi le linee guida elaborate dalla Corte dei Conti e che costituiscono il faro in grado di illuminare la ricognizione delle società partecipate (Sez. Autonomie n. 19/2017). Secondo la Sezione delle autonomie, il processo di razionalizzazione dovrebbe rappresentare *“il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”*, per una maggiore responsabilizzazione degli enti locali tenuti *“a proceduralizzare ogni decisione in materia”*, non solo in fase di acquisizione delle partecipazioni ma *“anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento”*.

I Giudici contabili ritengono che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, *“sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio”*, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Di conseguenza, è rimasto confermato l'orientamento normativo che affida all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità.

Le amministrazioni in particolare devono nello specifico:

- in primo luogo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, quali: stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4 del TU;
- in secondo luogo, precisare se ricorrono, o meno, le situazioni di criticità elencate dal comma 2 dell'articolo 20: limiti di fatturato, ridotto numero di dipendenti, attività analoghe a quella di altre società e organismi, perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione.

Secondo la Sezione delle Autonomie poi *“nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata”*.

Si intende poi specificare, sempre in via di premessa, che non rientrano nel piano di razionalizzazione gli enti di seguito indicati, a cui il Comune partecipa direttamente, in quanto non costituiti con forma societaria:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Consorzio per lo Sviluppo Economico del Polesine | quota dello 0,35% |
| 2. Consorzio Smaltimento RSU in liquidazione | quota dello 0,41% |
| 3. Consiglio di Bacino Polesine | quota dello 0,38% |
| 4. Consiglio di Bacino Rovigo | quota dello 0,41% |

L'oggetto della ricognizione di cui all'art. 24 d. lgs. 175/2016, per quanto concerne il Comune di Canda, è costituito dalle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Polesine Acque S.p.a. | quota dello 1,04% |
| 2. Azienda Servizi Strumentali S.r.l. | quota dello 0,09% |
| 3. Attiva S.p.a. in liquidazione | quota dello 0,00003% |

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette, verranno ricomprese nella ricognizione solamente quelle detenute tramite società o altri organismi su cui il Comune esercita il controllo, in quanto, come chiarito anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2017, l'attività ricognitoria interessa solamente le partecipazioni indirette definite dall'art. 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 175/2016 ovvero *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

La nozione di controllo viene poi definita dal medesimo decreto all'art. 2, comma 1, lett. b) come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Alla luce di queste considerazioni l'unica partecipazione indiretta da includere nella ricognizione è:

1. **Viveracqua S.c.a.r.l.** partecipata tramite la controllata Polesine Acque S.p.a. che detiene una quota del 6,7%

La sopra citata partecipazione indiretta è detenuta tramite la società Polesine Acque spa, sulla quale il Comune di Canda esercita, ai sensi dell'art. 40 dello statuto e della convenzione stipulata ex art. 30 del decreto legislativo 267/2000, con gli altri soci, un “controllo analogo congiunto”.

Le ulteriori partecipazioni indirette, detenute per il tramite di altre società o organismi non soggetti al controllo del Comune sono:

2. **Ecoambiente S.r.l.** partecipata tramite Consorzio Rsu Bacino di Rovigo che detiene una quota del 33,64%
3. **Polaris S.r.l.** partecipata tramite Consorzio Rsu Bacino di Rovigo che detiene una quota del 100%
4. **Interporto di Rovigo S.p.a.** partecipata tramite Consvipo che detiene una quota dello 0,95%
5. **Polesine Tlc S.r.l.** partecipata tramite Consvipo che detiene una quota del 54,57%
6. **Urbania S.p.a.** partecipata tramite Consvipo che detiene una quota del 4,3%


7. **Attiva S.p.a.** in liquidazione partecipata (oltre che direttamente anche) tramite Consvipo che detiene una quota dello 0,04%

Da segnalare, infine che il Comune di Canda partecipa indirettamente, tramite Polesine acque nel:

1. **Consorzio VERA Energia** partecipata tramite Polesine Acque S.p.a. che detiene una quota del 6,7%

Questa partecipazione indiretta non viene tuttavia inclusa nella ricognizione, in quanto si tratta di ente privo di natura societaria.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI




III – Le partecipazioni dirette

Polesine ACQUE S.P.A. (P.I. 01063770299)

Dati societari

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta in Polesine acque spa costituita da 24.592.186 azioni ordinarie pari a nominali € 241.825,96 (1,04%)

L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Il Comune esercita, ai sensi dell'art. 40 dello statuto e della convenzione stipulata ex art. 30 del decreto legislativo 267/2000, con gli altri soci, un "controllo analogo congiunto" sulla società.

La società è a totale capitale pubblico e, in forza di Convenzione sottoscritta con il Consiglio di Bacino "Polesine", in data 3 agosto 2015, gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 52 Comuni soci, costituenti l'intero A.T.O. "Polesine", fino alla data del 31.12.2038.

Di seguito sono riportati i principali dati societari:

Data atto di costituzione: 31/12/1996

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale: € 23.350.886,30 interamente versato

Inizio attività: 01/02/1997

Attività esercitata nella sede legale: gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell'acqua, produzione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione nell'intero ambito territoriale; installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, di

trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici, impianti idrosanitari ed impianti di protezione antincendio (dal 26/02/2004).

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua;

Secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

Secondaria (43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

Secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione).

Affidamenti: la Società è affidataria in house del servizio idrico integrato con scadenza 31/12/2038 (verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale Consiglio di Bacino Polesine n. 17 del 19/03/2014).

Addetti: dipendenti al 31/03/2017: 152 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 149 (dato comunicato dalla società) di cui 15 a tempo parziale, 1 a tempo determinato, 1 con distacco sindacale;

Costo del personale: 2014 € 8.504.178,00
2015 € 8.351.007,00
2016 € 8.034.943,00

Soci: 52;

Amministratori: 2 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 3 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. U170816002AMM del 16/08/2017);

Rapporto dipendenti/Amministratori: 149/3;

Compensi annui Amministratori: Presidente € 32.209,44, componenti € 0,00;

Componenti Sindaci: 3 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. U170816002AMM del 16/08/2017);

Compensi annui Sindaci: Presidente € 7.000,00, componenti € 5.000,00

Titolari di carica: 3;

Sindaci, organi di controllo: 6 (dato visura camerale al 23/08/2017);

Unità locali: 124;

Società quotata: con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Loretto dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l'operazione, mediante emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034, per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

Valore della produzione: 2014 € 42.715.861,00
2015 € 42.742.328,00
2016 € 40.829.055,00

Risultato di esercizio prima delle imposte:

2012 €	871.201,00
2013 €	1.217.646,00
2014 €	1.383.043,00
2015 €	3.956.359,00
2016 €	3.490.918,00

Risultato di esercizio dopo le imposte:

2012 €	144.353,00
2013 €	545.029,00
2014 €	41.008,00
2015 €	2.235.321,00
2016 €	2.824.133,00

Costi di funzionamento:

2012 €	39.056.346,00
2013 €	41.709.083,00
2014 €	37.542.769,00
2015 €	36.914.453,00
2016 €	34.641.977,00

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha per oggetto la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua, pertanto, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura, di sollevamenti, di depurazione dei reflui recapitanti in pubblica fognatura, nonché la costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione dei suddetti servizi.

Si tratta di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Canda (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), in quanto la gestione del Servizio Idrico Integrato e della relativa rete d'infrastrutture non è gestibile in amministrazione diretta. Per questo motivo, da tempo, la rete idrica è stata concessa in uso alla società Polesine Acque spa, affidataria in house del Servizio Idrico Integrato, in forza della convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito.

L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La partecipazione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. da a) a f), del T.U., in quanto:

- a) rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella fattispecie di cui al comma 2, lett. a);
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (soglia determinata ai sensi dell'art. 26, comma 12 quinquies del TU);
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) i costi di funzionamento negli esercizi 2012 – 2016 sono in diminuzione;

Alla data del 23 settembre 2016, pertanto, sussistevano le condizioni per il mantenimento della partecipazione. Più recentemente, invece, l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla razionalizzazione della partecipazione, in particolare di fonderla per incorporazione in altra società (non partecipata dal Comune di Canda) che svolge analoga attività.

Pertanto, con riferimento, alla lettera g) del sopra citato art. 20 del T.U., ovvero sulla necessità di aggregazione della società in altre società, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 24 maggio 2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Polesine Acque spa nella società Centro Veneto Servizi S.p.a., la quale, in forza di convenzione ventennale sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione.

Il 9 agosto 2017 l'assemblea straordinaria dei soci di Polesine Acque spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella società Centro Veneto Servizi spa, la quale al termine della fusione muterà la propria denominazione in Acquevenete S.p.a.. Si attende ora il completamento dell'iter di fusione.


Azienda Servizi Strumentali S.r.l.

P.I. 01396160291

Dati societari

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta, dello 0,09%, nella società strumentale denominata **Azienda Servizi Strumentali S.r.l. (in breve AS2 srl)**, il cui capitale sociale, deliberato e sottoscritto unicamente da enti pubblici, è pari a € 232.800,00

L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Il Comune di Canda esercita sulla società, in forza dell'art. 14 e seguenti dello statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Data atto di costituzione: 23/01/2010

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale: € 232.800,00, interamente versato

Inizio attività 02/03/2010

Attività esercitata dall'impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc, (02/03/2010). Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di

gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;

Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Addetti: dipendenti 30 al 31/03/2017;

Costo del personale: 2014 € 1.428.628,00

2015 € 1.505.263,00

2016 € 1.427.832,00

Soci: 53;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: nessuno

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

Valore della produzione:

2014 € 4.855.682,00

2015 € 5.335.933,00

2016 € 5.648.707,00

Risultato di esercizio prima delle imposte:

2012 € 108.285,00

2013 € 295.093,00

2014 € 504.299,00

2015 € 371.106,00

2016 € 244.723,00

Risultato di esercizio dopo le imposte:

2012 € 38.994,00

2013 € 177.952,00

2014 € 314.418,00

2015 € 244.368,00

2016 € 155.562,00

Costi di funzionamento:

2012 € 4.197.136,00

2013 € 4.099.000,00

2014 € 4.276.882,00

2015 € 4.845.782,00

2016 € 5.290.692,00

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Canda (ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). In particolare, la società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Canda (ex art. 4 comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Nello specifico supporta l'Amministrazione comunale nell'ambito informatico e nella gestione del sito web.

Negli ultimi anni AS2 ha distribuito quota parte degli utili d'esercizio a dimostrazione, che si tratta di una società *in bonis*.

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i seguenti requisiti:

- a) rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. D), trattandosi di società strumentale;
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) per quanto riguarda i costi di funzionamento, pur registrandone un progressivo aumento, esso è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di funzionamento le voci che hanno subito un maggiore aumento sono quelle relative alle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli ultimi cinque esercizi ha registrato utili;
- g) non vi è necessità di aggregazione della società in altre, in quanto la stessa svolge servizi strumentali all'Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito territoriale.

Stante la strategicità della partecipazione, per i motivi sopra esposti, è auspicabile che la partecipazione venga mantenuta. A contempo, si ritiene opportuno che l'amministrazione, in sede di controllo analogo congiunto di cui all'art. 14 dello Statuto della società, dia le direttive affinché i costi di funzionamento nei prossimi esercizi siano contenuti, in particolare per la componente fissa e che si adottino azioni gestionali funzionali ad ottimizzare l'organizzazione societaria e migliorare sempre più la qualità del supporto reso da AS2.


Attiva S.p.a.

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento

Dati societari

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta in ATTIVA spa costituita da 125 azioni ordinarie pari a nominali € 266,25 (0,00003%)

L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Data atto di costituzione: 07/11/1994

Data termine: 31/12/2077

Capitale sociale: € 7.660.966,74, interamente versato dai soci

Oggetto sociale: la società ha ad oggetto: a) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi e delle necessarie infrastrutture, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana e la partecipazione ad operazioni di urbanistica concertata; b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di utilità diffusa; c) lo studio, la progettazione e la realizzazione di attività di pianificazione urbanistica e la relativa consulenza anche con riferimento alla c.d. "urbanistica concertata". d) la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e assimilate; e) la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; f) la progettazione, realizzazione, manutenzione di reti di telecomunicazioni, la ricerca e attuazione di tecnologie per la trasmissione di attività di telecomunicazione, informatiche e multimediali; g) l'assunzione di diritti reali sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali relative all'attività di cui ai punti e) ed f). la società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di stabile investimento.

Scioglimento: - data atto: 28/06/2013

- data iscrizione: 05/07/2013

Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013

- data provvedimento: 13/12/2013
- estremi dell'atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013;

Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico. Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare

- data atto: 20/10/2016
- data iscrizione: 24/10/2016

Inizio attività 01/06/1995.

Stato attività: impresa inattiva

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;

Soci: 135

Amministratori: 5;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 1.

Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Canda (comma 1). Inoltre, stante l'oggetto sociale, rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non è riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dall'art. 4 del TU.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Canda è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento i cui tempi sono difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione.

IV – Le partecipazioni indirette


VIVERACQUA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

C.F./P.I. 04042120230

Dati societari

Il Comune di Canda detiene una partecipazione indiretta nella società Viveracqua srl, per il tramite della società Polesine Acque spa, che partecipa con una quota del 6,7% del valore nominale di €6.527,00

La compagine sociale della società è così sintetizzabile:



Data atto di costituzione: 30/06/2011

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 97.482,00, interamente versato

Inizio attività 18/08/2011.

Attività prevalente esercitata dall'impresa: gruppi di acquisto; mandatarî agli acquisti; *buyer*; si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Attività esercitata nella sede legale: gruppi di acquisto; mandatarî agli acquisti; *buyer*; si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*.

Addetti: 1 al 31/03/2017;

Soci: 14;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 0;

Unità locali: 0.

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017;

Costo del personale: 2014 € 0
2015 € 37.544
2016 € 36.759

Soci: 14;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: 0

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 0;

Unità locali: 0.

Valore della produzione:
2014 € 344.169
2015 € 636.647
2016 € 866.028

Risultato di esercizio prima delle imposte:
2012 € 500
2013 € 3.676
2014 € 12.364
2015 € 12.827
2016 € 9.252

Risultato di esercizio dopo le imposte:
2012 € 439
2013 € 3.099
2014 € 8.840
2015 € 9.660
2016 € 5.174

Costi di funzionamento:
2012 € 78.227

2013 € 268.031
2014 € 333.253
2015 € 623.094
2016 € 856.002

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha natura consortile, pertanto svolge attività a favore dei consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, servizi funzionali all'attività da essi esercitata, il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

Stante il sopra citato oggetto sociale, questa partecipazione (indiretta) rientra nell'applicazione dell'art. 20 del TU, in quanto:

1. non è riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dall'art. 4 del TU., neppure a quella concernente le società strumentali, in quanto sebbene si tratti di un consorzio e pertanto eroghi servizi a favore dei consorziati, non presenta le caratteristiche proprie di una società strumentale;
2. il numero di consiglieri di amministrazione (n. 3) è superiore al numero di dipendenti (n. 1);
3. il fatturato medio dell'ultimo triennio è inferiore a 500.000,00.

Alla luce di siffatte considerazioni, la partecipazione in Viveracqua srl andrà dismessa, mediante cessione, fermo restando che trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta tramite Polesine Acque spa, il Comune non potrà che agire, nei limiti consentiti dallo Statuto della società, in sede di controllo analogo congiunto, affinché si pervenga alla dismissione.